

O m i s s i s
premessso che

il Presidente della Amministrazione Provinciale di Lucca, ai sensi dell'art. 34 comma 1 del d.lgs. 267/2000, ha promosso la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni di Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Lucca e Azienda Usl Toscana Nord-Ovest al fine di determinare tempi, modalità ed effetti preordinati e/o collegati all'intervento di allestimento di una sede provvisoria per gli Istituti di Istruzione Secondaria superiore Matteo Civitali e L.A. Paladini;

l'edificio di via S. Nicolao che ospita la sede di entrambi gli Istituti è stato interessato da uno studio di vulnerabilità sismica da cui è emerso che il complesso presenta strutture verticali e orizzontali con coefficiente/fattore di sicurezza inferiore ai minimi richiesti dalle attuali norme tecniche delle costruzioni;

agli esiti della trasmissione dello studio alla Amministrazione Comunale di Lucca – proprietaria dell'immobile – il Sindaco, nell'immediato, ha adottato una ordinanza contingibile e urgente a tutela della pubblica incolumità con la quale ha interdetto l'utilizzo dell'immobile come sede scolastica (ordinanza sindacale n. 949 del 14/06/2018);

l'Amministrazione Provinciale, da parte sua, ha immediatamente provveduto a redigere il progetto definitivo per il consolidamento statico dell'immobile, progetto già inserito in posizione utile per essere ammesso a finanziamento dell'ambito del programma triennale regionale di edilizia scolastica 2018/2020 ai sensi dell'art.10 del D.L. 12 settembre 2013 n.104 convertito dalla legge 8 novembre 2013 n.129;

al tempo stesso l'Amministrazione Provinciale ha provveduto a predisporre una soluzione progettuale per la provvisoria organizzazione logistica delle sedi dei due Istituti (agli atti della Provincia);

l'ipotesi di localizzazione di quest'ultimo intervento richiede azioni integrate e coordinate degli Enti sopra richiamati, anche al fine di legittimarne la realizzazione sia dal punto di vista della acquisizione dei necessari titoli edilizi che da quello della compatibilità urbanistica, ove necessaria;

in data 8 agosto 2018 si è tenuta la conferenza dei servizi decisoria ex art.14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 promossa dal Responsabile del Procedimento della Provincia di Lucca tra i

rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate al fine di acquisire sul progetto i pareri, nulla-osta e atti di assenso propedeutici alla formazione del titolo edilizio ed in quella sede, dopo la rappresentazione e l'analisi del complesso delle azioni proposte dalla Amministrazione Provinciale, è stato verbalizzato il consenso unanime dei rappresentanti degli enti;

sulla soluzione progettuale temporanea elaborata dalla Amministrazione Provinciale è stata comunque acquisita anche l'autorizzazione paesaggistica di cui al parere favorevole espresso dalla Commissione Comunale per il Paesaggio nella seduta del 6 agosto 2018 ;

con atto dirigenziale n. 836 in data 8 agosto 2018 è stata adottata la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza;

agli esiti di tale Conferenza è stato pertanto redatto l'articolato del presente Accordo di Programma che esplica i suoi effetti ai sensi del richiamato art. 34 del d.lgs. 267/2000, definendo quanto necessario per l'attuazione del progetto di intervento sopra richiamato;

quanto sopra premesso le parti convengono di sottoscrivere l'Accordo di Programma nel testo che segue.

Art.1

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo di Programma e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Art. 2

Il presente Accordo, ai sensi dell'art. 34 comma 4 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267, comporta la variazione della previsione del vigente Regolamento Urbanistico limitatamente alla parte dell'area attualmente destinata a parcheggio pubblico - come individuata nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto - che verrà utilizzata per la collocazione e l'installazione delle strutture prefabbricate idonee ad ospitare alcune classi e laboratori dell'Istituto di Istruzione Secondaria superiore L.A. Paladini.

Il presente Accordo, altresì rende il consenso delle parti riguardo al posizionamento dei moduli prefabbricati ad una distanza dai confini inferiore a quanto previsto dalle vigenti norme regolamentari del Comune di Lucca sia per l'area del parcheggio pubblico in Via Gianni che per la resede dell'Istituto Tecnico Commerciale F.Carrara in Viale A. Marti.

Art. 3

La variante descritta al precedente art. 2 ha natura intrinsecamente provvisoria essendo destinata a produrre i suoi effetti limitatamente all'arco temporale necessario alla messa a norma - mediante consolidamento statico e miglioramento sismico- della sede dei due Istituti in via S. Nicolao, prevista – allo stato e secondo il cronoprogramma del Progetto definitivo allegato al presente accordo (All. 2) – in 24 mesi dall'inizio dei lavori. In tal senso le parti si danno atto che gli effetti della Variante decadranno entro 90 giorni dall'avvenuto trasferimento delle classi, laboratori ed uffici scolastici provvisoriamente ospitati nelle strutture temporanee nella originaria sede di via S. Nicolao.

Art. 4

Gli Enti prendono atto e, per quanto di competenza, manifestano assenso alla proposta di provvisoria organizzazione logistica delle sedi dei due Istituti come descritta dal progetto.

Gli Enti, visionato il progetto di provvisoria organizzazione logistica delle sedi dei due Istituti, si danno atto che i moduli prefabbricati che saranno allestiti sull'area del Parcheggio – ed anche nella resede dell'I.T.C. Carrara – soddisfano obiettive esigenze contingenti e temporanee e sono destinati ad essere rimossi una volta esaurita la loro funzione.

In questo senso l'Amministrazione Provinciale dovrà farsi carico dell'intervento e dell'onere relativo sia allo smontaggio dei moduli che al ripristino dello status quo-ante dell'area.

Art. 5

Il Comune di Lucca mette a disposizione della Amministrazione Provinciale di Lucca l'area individuata nell'ambito del Parcheggio pubblico, consentendone l'occupazione senza oneri, in ragione della sua funzione.

Art. 6

L'azienda Usi Toscana Nord-Ovest per le finalità del presente Accordo concede alla Amministrazione Provinciale – fino all'avvenuto trasferimento delle classi, laboratori ed uffici scolastici provvisoriamente ospitati nelle strutture temporanee nella originaria sede di via S. Nicolao – l'utilizzo, senza oneri, della Palazzina 7 e della prospiciente area a verde individuata nell'allegato, all'interno del Complesso del Campo di Marte accettando espressamente che la stessa sia utilizzata per le finalità descritte nel progetto di sistemazione logistica predisposto dalla Provincia.

L'utilizzo senza oneri è concesso dall'Azienda USL per 24 mesi dall'inizio dei lavori di consolidamento statico e miglioramento sismico della sede dei due Istituti provvisoriamente trasferiti; oltre tale limite temporale sarà corrisposto un canone di locazione.

Art. 7

I sottoscrittori del presente Accordo sono impegnati a promuovere e proporre a tutte le Amministrazioni che avevano sottoscritto l'Accordo di Programma del 18.11.2005 (Accordo di programma per la realizzazione del Nuovo Presidio Ospedaliero di Lucca) di integrare il medesimo con il contenuto del presente per la parte che riguarda l'utilizzazione della Palazzina 7 e comunque si impegnano a rivedere tale Accordo entro la fine del corrente anno ai fini del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell'articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

Art. 8

La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un Collegio di vigilanza composto dal Direttore Generale dell'Azienda Usl Toscana Nord-Ovest, dal Sindaco del Comune di Lucca, dal Presidente della Giunta Regionale o dall'assessore delegato e dal Presidente della Provincia di Lucca che lo presiede.

Art. 9

Eventuali modifiche al presente Accordo potranno essere apportate con il consenso unanime delle Amministrazioni che lo hanno sottoscritto, mediante sottoscrizione di un atto integrativo.

Art. 10

Il presente Accordo di Programma, è approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e, dopo la ratifica del Consiglio comunale di Lucca ai sensi del comma 5 dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

L'Accordo determina le conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, sostituisce i titoli edilizi necessari, qui registrandosi in tal senso l'assenso del Comune di Lucca e costituisce deroga ai parametri di distanza dei moduli prefabbricati dai confini e dalle strade.

VARIANTE **AL REGOLAMENTO URBANISTICO**

Variante relativa a porzione di parcheggio pubblico in Via Carlo Gianni oggetto di Accordo di Programma ex. Art. 34 del D.Lgs. 267/2000



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Stato attuale e Stato modificato

Elaborato

1

Sindaco

Alessandro Tambellini

Assessore all'Urbanistica

Serena Mammini

Responsabile del Procedimento

Ing. Antonella Giannini

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO

**“ RELATIVA A PORZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO
IN VIA CARLO GIANNI OGGETTO DI ACCORDO DI
PROGRAMMA
EX. ART. 34 DEL D.LGS. 267/2000”**

**ESTRATTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Regolamento Urbanistico**

Stato attuale – Stato modificato

Sommario

ESTRATTO NTA - STATO ATTUALE.....	5
ESTRATTO NTA - STATO MODIFICATO.....	6

ESTRATTO NTA - STATO ATTUALE

L'area oggetto della presente variante è disciplinata dal seguente articolo del Regolamento Urbanistico vigente:

 art.129 “*Aree per parcheggi pubblici o di uso pubblico*”

Art. 129 - Aree per parcheggi pubblici o di uso pubblico

129.1 - Si tratta delle aree da mantenere o da sistemare per il parcheggio di autoveicoli, banchine pedonali, aiuole e quanto effettivamente funzionale all'area di parcheggio.

129.2 - Sono ammesse, le destinazioni di cui alla categorie *B6* e *B2.4*. L'intervento può riguardare la creazione di un impianto attrezzato, organizzato su più livelli, entro o fuori terra.

129.3 – Un impianto attrezzato di parcheggio comprende, oltre agli spazi per la sosta degli autoveicoli, quanto necessario a svolgere la funzione di assistenza agli autoveicoli e alle persone: rampe di accesso, percorsi pedonali, biglietterie, locali tecnici, impianti per la distribuzione dei carburanti, officine, ecc.

129.4 – Nel caso di parcheggi a raso, e comunque di impianti non attrezzati l'intervento deve rispettare il parco minimo di 1 posto auto ogni 35 mq. di Sf.; gli stalli per la sosta delle auto devono essere realizzati interponendo fasce di verde e percorsi pedonali di larghezza adeguata, nelle due dimensioni tra gli stalli per le auto. Nel caso di impianti attrezzati l'intervento deve rispettare lo standard minimo di 1 posto auto ogni 10 mq. di Sf.; i 2/5 dei posti auto complessivi potranno essere riservati per la creazione di parcheggi pertinenziali. Le altezze e i limiti di densità edilizia dovranno essere coerenti e misurati con quelli del contesto circostante. Nelle aree in cui si riscontrassero alla data del 8/4/2002 parametri edilizi superiori e/o utilizzazioni diverse o in misura superiore a quanto stabilito dal presente articolo, tali parametri o utilizzazioni sono fatti salvi, per ogni intervento edilizio ammesso.

ESTRATTO NTA - STATO MODIFICATO

Con l'approvazione della variante urbanistica l'area oggetto della stessa sarà disciplinata dal seguente articolo delle norme tecniche di attuazione che verrà modificato come segue:

art.129 “Aree per parcheggi pubblici o di uso pubblico”

Il testo riportato in rosso è quello aggiunto alle NTA vigenti con la presente variante

Art. 129 - Aree per parcheggi pubblici o di uso pubblico

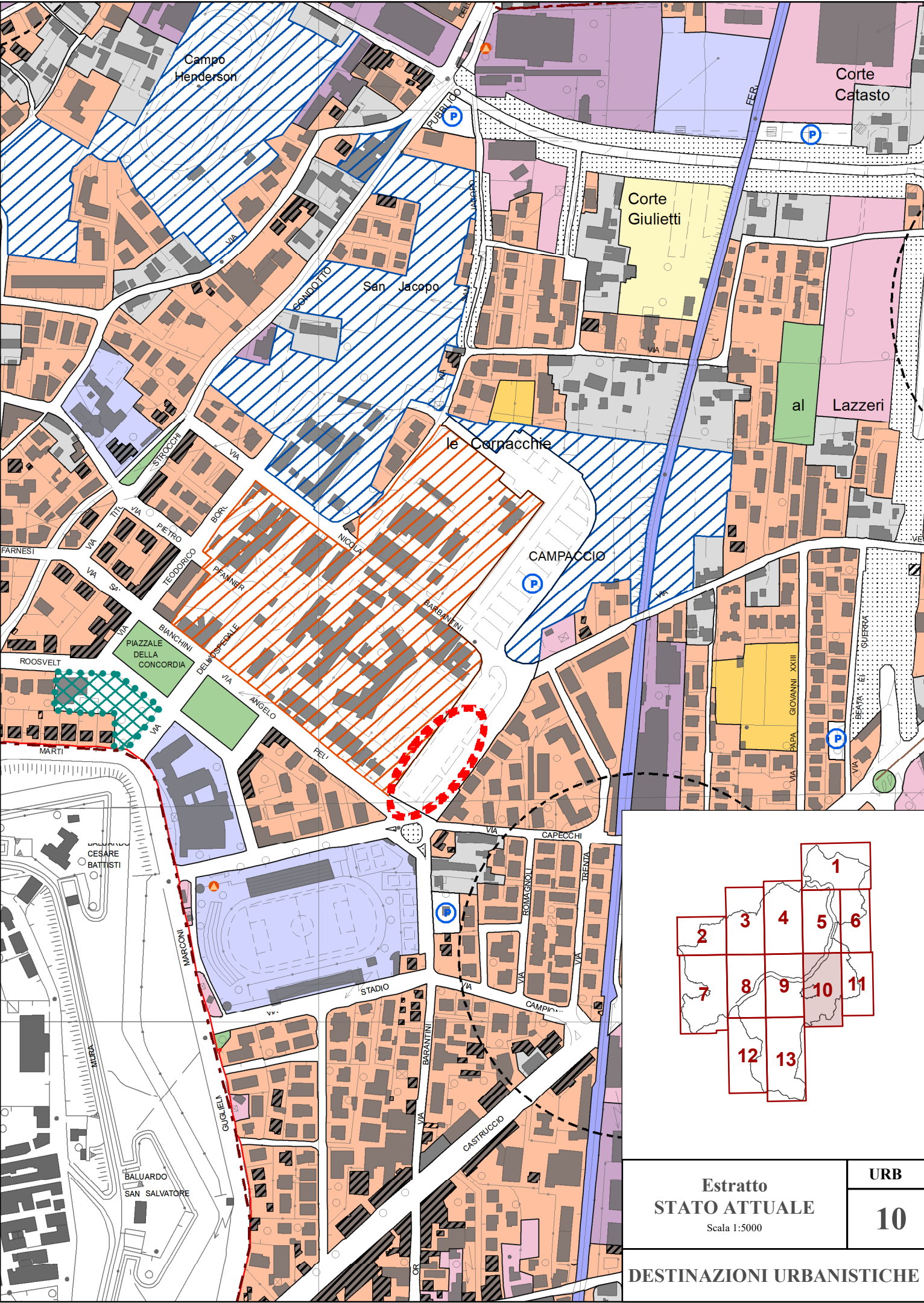
129.1 - Si tratta delle aree da mantenere o da sistemare per il parcheggio di autoveicoli, banchine pedonali, aiuole e quanto effettivamente funzionale all'area di parcheggio.

129.2 - Sono ammesse, le destinazioni di cui alla categorie *B6* e *B2.4*. L'intervento può riguardare la creazione di un impianto attrezzato, organizzato su più livelli, entro o fuori terra.

129.2 bis – Per l'area in via Carlo Gianni in Loc. S. Marco (appositamente contrassegnata nella tavola URB 10 con il simbolo $\triangle$), è ammessa la collocazione e l'installazione di strutture provvisorie e prefabbricate idonee ad ospitare alcune classi e laboratori degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, come da Accordo di Programma ex. art. 34 del D.lgs. 267/2000, tra Regione Toscana, Provincia di Lucca, Comune di Lucca e Azienda USL Toscana nord-ovest.

129.3 – Un impianto attrezzato di parcheggio comprende, oltre agli spazi per la sosta degli autoveicoli, quanto necessario a svolgere la funzione di assistenza agli autoveicoli e alle persone: rampe di accesso, percorsi pedonali, biglietterie, locali tecnici, impianti per la distribuzione dei carburanti, officine, ecc.

129.4 – Nel caso di parcheggi a raso, e comunque di impianti non attrezzati l'intervento deve rispettare il parco minimo di 1 posto auto ogni 35 mq. di Sf.; gli stalli per la sosta delle auto devono essere realizzati interponendo fasce di verde e percorsi pedonali di larghezza adeguata, nelle due dimensioni tra gli stalli per le auto. Nel caso di impianti attrezzati l'intervento deve rispettare lo standard minimo di 1 posto auto ogni 10 mq. di Sf.; i 2/5 dei posti auto complessivi potranno essere riservati per la creazione di parcheggi pertinenziali. Le altezze e i limiti di densità edilizia dovranno essere coerenti e misurati con quelli del contesto circostante. Nelle aree in cui si riscontrassero alla data del 8/4/2002 parametri edilizi superiori e/o utilizzazioni diverse o in misura superiore a quanto stabilito dal presente articolo, tali parametri o utilizzazioni sono fatti salvi, per ogni intervento edilizio ammesso.



LEGENDA			
AREE INTERESSATE DA FRAGILITA' AMBIENTALE			
	LIMITE DI RISPETTO DI POZZI E SORGENTI	art. 16.2	
	ATTIVITA' ESTRATTIVE	art. 21	
	CAVE DISMESSE	art. 24	
	AREE PER INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA	art. 22	
	BIOTOP	art. 23	
AREE AGRICOLE E BOSCADE			
	AREE AGRICOLE INFRAURBANE	art. 27.1	
	AREE AGRICOLE PERIURBANE	art. 27.2	
	AREE A PREVALENTE USO AGRICOLO	art. 27.3	
	AREE AGRICOLE DI INTERESSE PAESAGGISTICO	art. 27.4	
	AREE BOSCADE A COPERTURA FITTA	art. 29.1	
	AREE BOSCADE A COPERTURA RADA	art. 29.2	
PARCHI			
	LIMITE PARCO	artt. 32, 33, 34, 35	
	AREE SPECIFICHE DEL PARCO DEL SERCHIO	art. 35.5	
	AREE DA DESTINARSI A VERDE	artt. 32.2, 33.2, 34.2, 35.2	
	AREE DA MANTENERSI ALL'USO AGRICOLO	artt. 32.3, 34.3, 35.3	
	PARCHEGGIO PARCO	art. 35.7	
	PERCORSO PARCO		
EDIFICATO STORICO			
	PERIMETRO CS (TAV. 1...8 artt. 47 - 89) E NM (ELABORATO NM - artt. 90 - 104)		
	EDIFICI STORICI	1 - pievi e chiese art. 39 2 - altri complessi religiosi art. 40 3 - ville storiche art. 41	4.1 - corti rurali integre art. 42.3 4.2 - corti rurali parz. alterate art. 42.4 4.3 - corti rurali alterate art. 42.5
	ALTRI EDIFICI STORICI		art. 43
	EDIFICI DI NUOVO REGIME		art. 44
	COMPLESSI CIVILI RILEVANTI	Maggiano art. 45 Arlano art. 46	Carignano art. 46 bis Seminario art. 46
AREE INSEDIATIVE			
	AREE RESIDENZIALI (UI art. 105) (UR art. 106) (PM art. 107) (PL art. 108) (VU art. 109) (CU - OU - QU - DU art. 110)		
	AREE RESIDENZIALI IN TERRITORIO AGRICOLO (VC, OC, CC, QC, PP, SP art. 111)		
	AREE PRODUTTIVE RICONVERTIBILI (UI art. 113) (UR art. 114) (PM art. 115)		
	AREE PRODUTTIVE ISOLATE (P art. 116) (V - O - C - Q art. 117) (D art. 118)		
	AREE PRODUTTIVE CONCENTRATE (UR art. 119) (PM art. 120)		
	AREE PRODUTTIVE PASTIFICIO MENNUCCI A PONTE A MORIANO		art. 120 bis
AREE A PIANIFICAZIONE ATTUATIVA			
	INTERVENTI SOGGETTI A PIANO ATTUATIVO	art. 138	
	EX PROGETTI NORMA NON OGGETTO DI DECADENZA	art. 139	
	EX PROGETTI NORMA DECADUTI E AREE OGGETTO DI PERDITA D'EFFICACIA	art. 140	
	PARCO EST - DISCIPLINA PER GLI EDIFICI ESISTENTI NELLE AREE OGGETTO DI PERDITA D'EFFICACIA	art. 34.4	
	AREA APEA - Parco urbano dell'innovazione ecosostenibile	art. 121	
	INFRASTRUTTURE STRADALI DI ORIGINE STORICA	art. 132	
	STAZIONI RADIO BASE		
	PUNTI DI SCARICO DEI DEPURATORI		
	AREE OGGETTO DELLA PRESENTE VARIANTE		
SISTEMI TERRITORIALI			
SUBSISTEMI TERRITORIALI		AMBITI INSEDIATIVI	
U - L'AREA URBANA DI LUCCA		I - DELLA CITTA' INTORNO ALLE MURA	
P - LA PIANA DELL'INSEDIAMENTO DIFFUSO		R - DELLA CITTA' RECENTE COMPATTA	
S - IL SERCHIO E IL SUO INTORNO AMBIENTALE		L - DELLA CITTA' LINEARE	
V - IL FONDOVALLE ABITATO		M - PONTE A MORIANO	
R - L'AREA DELLE VILLE LUCCHESI E IL LORO RETROTERRA		O - DI BORDO DELLA PIANURA: IL PARCO DELL'OZZERI	
M - I MONTI PISANI		E - DI BORDO DELLA PIANURA: IL PARCO EST	
O - L'OLTRESERCHIO DI PIANURA		S - DI BORDO DELLA PIANURA: IL SERCHIO	
C - L'OLTRESERCHIO DI COLLINA		U - DEGLI INSEDIAMENTI SUBURBANI COLLINARI	
Q - LE COLLINE DEL QUIESA		P - DEGLI INSEDIAMENTI IN ZONE AGRICOLE DI PIANURA	
F - IL CONTRAFFORTE COLLINARE DEL FIUME		C - DEGLI INSEDIAMENTI IN ZONE AGRICOLE DI COLLINA	
B - LA BRANCOLERIA			
D - LA DORSALE DI MONTE MORAGLIO			

Comune di Lucca

Settore 05 - Lavori Pubblici e Urbanistica

U.O. 5.4 Strumenti Urbanistici

VARIANTE

AL REGOLAMENTO URBANISTICO

Variante relativa a porzione di parcheggio pubblico in Via Carlo Gianni oggetto di Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. 267/2000.

DESTINAZIONI URBANISTICHE

URB 10

Estratto Stato Attuale

Scala 1:5000

Sindaco

Alessandro Tambellini

Assessore all'Urbanistica

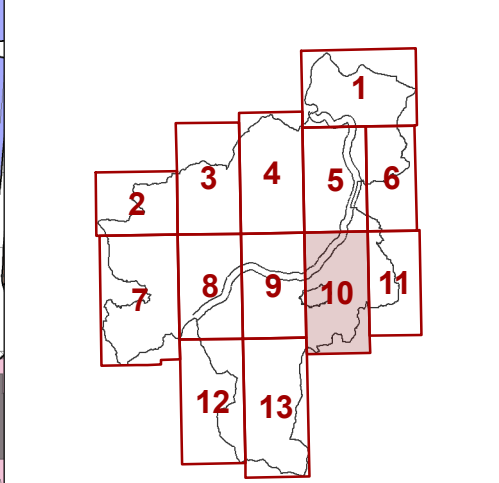
Serena Mammini

Responsabile del Procedimento

Antonella Giannini

Elaborato

2



Responsabile del Procedimento
Antonella Giannini



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA
ISTITUTI “L.A. PALADINI” E “M. CIVITALI” DI LUCCA

